

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

- ▶ Comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018
- ▶ In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
 - ▶ accertamenti diagnostici
 - ▶ scelte terapeutiche
 - ▶ singoli trattamenti sanitari

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Quando predisporre le DAT:

- ▶ Situazioni in cui una persona dovesse trovarsi nella condizione di incapacità ad esercitare il proprio diritto ad acconsentire o meno alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti
- ▶ Malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

- ▶ dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l'originale
- ▶ presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all'annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la [circolare del Ministero dell'interno](#))
- ▶ presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- ▶ presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero (nell'esercizio delle funzioni notarili)

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

- ▶ Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare
- ▶ Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni”

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Dove sono inserite e consultabili le DAT

- ▶ Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all'estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal **1 febbraio 2020**

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

- ▶ le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- ▶ sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Art. 2 - Terapia del dolore , divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

- ▶ Il medico , avvalendosi dei mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico (...) è sempre garantita un'appropriate terapia del dolore, con il coinvolgimento del Medico di Medicina Generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge n.38 del 15.03.2010
- ▶ Nei casi di pazienti con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati
- ▶ In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

L'articolo 3 (*Minori e incapaci*) detta le regole per l'espressione del consenso da parte dei minori e degli incapaci, a cui viene riconosciuto il diritto alla "valorizzazione" delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. **I medesimi devono ricevere informazioni sulle scelte relative alla salute, in modo consono alle proprie capacità, al fine di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie volontà.**

Per quanto attiene al **minore**, il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo quale scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Art.3

- ▶ Il consenso informato alla **persona interdetta** ai sensi dell'art. 414 Codice Civile, è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della dignità
- ▶ Il consenso informato della **persona inabilitata** è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria (...) il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministrazione di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e volere

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Art.3

- ▶ Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno , in assenza delle DAT di cui all'art. 4 o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie , la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata (...) o del medico o del rappresentante legale della Struttura Sanitaria

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Art. 5 - Pianificazione condivisa delle cure

Nella relazione tra medico e paziente (...) rispetto all'evolversi di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in condizione di incapacità

Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari (...) , ai sensi dell'art. 1 comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative

Il paziente esprime il suo consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri intendimenti per il futuro compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.)

Art. 5 - Pianificazione condivisa delle cure

- ▶ Viene poi stabilito che il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazioni o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. L'atto di pianificazione delle cure può essere sempre modificato su richiesta del paziente, con le stesse forme di cui al periodo precedente

BIBLIOGRAFIA- SITOGRAFIA

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

<http://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglio>

https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_consenso_informato_e_dichiarazioni_anticipate_di_trattamento.html